



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 *ter* e ss. L. n. 3/2012, depositato in data 16/11/2021 da Di Giovanni Antonina, rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Concetta Reina;

letta la relazione del Professionista nominato con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Nadia Vizzini, depositata in data 25.11.2021 e acquisita in data 26.11.2021;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che la debitrice versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2 lettere a) e b) L. cit.;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14 *ter* comma 3 L. cit.;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, dott.ssa Nadia Vizzini;

rilevato che la ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 quinquies, comma 1);

rilevato che il ricorrente percepisce reddito da lavoro dipendente;

rilevato che i beni immobili, oggetto della liquidazione, sono in comproprietà con il coniuge e anch'egli ha depositato un'istanza di liquidazione del patrimonio;



rilevato che – in assenza di apposita istanza su gravi e specifiche ragioni - occorre procedere alla consegna al liquidatore di tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio in liquidazione;

esaminato l'elenco riguardante le somme necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia, e ritenuto che il limite dell'art. 14 *ter* comma 6 lettera b) può essere individuato, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente, nella somma di € 1.700,00 mensili;

ritenuto che deve provvedersi alla nomina del liquidatore;

ritenuto che in tema di procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* e *ss* della legge n. 3/2012, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo della composizione della crisi (Tribunale Brescia sez. IV, 16/12/2019);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012 di Di Giovanni Antonina, nata a Palermo il 18 gennaio 1965, residente in Carini (PA) alla via Aiace n° 4 – Parco degli Ulivi;

nomina liquidatore la dott.ssa Nadia Vizzini;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, né proseguiti prelievi relativi alle cessioni del quinto;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del Liquidatore;

dispone che il Liquidatore apprenda all'attivo la quota parte della retribuzione, ad eccezione che per la somma di € 1.700,00, necessaria al sostentamento della ricorrente e della relativa famiglia;

ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo a cura del Liquidatore;



dispone che il Liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 sexies L. cit., nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 octies, novies e ss. D.lgs. n. 3 del 2012;

manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al ricorrente, all'OCC e Liquidatore.

Palermo, 26/11/2021

Il Giudice delegato

Maria Cultrera

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

